

Determinazione n. 59/99**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 19 ottobre 1999;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con i quali la Cassa Marittima Tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, la Cassa Marittima Meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, la Cassa Marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie sono state sottoposte al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo in data 30 giugno 1994, n. 479 con il quale l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi delle suddette Casse, relativi agli esercizi finanziari dal 1989 al 1995, ed il conto consuntivo per l'esercizio 1996, relativamente all'IPSEMA, nonché le annesse relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Mario Betti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli enti in questione dal 1989 al 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge 21 marzo 1958, n. 259, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati con le relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1989 al 1996 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - delle Casse Marittime Tirrena, Meridionale ed Adriatica e dell'IPSEMA, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli enti stessi.

L'ESTENSORE
f.to Mario Betti

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE RELATIVA AL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLE EX CASSE MARITTIME TIRRENA, MERIDIONALE ED ADRIATICA PER GLI ESERCIZI DAL 1989 AL 1995 E DELL'ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO (IPSEMA) PER GLI ESERCIZI 1995 E 1996.

SOMMARIO

1. Premessa - 2. Notazioni generali e finalità - 3. Quadro normativo - 4. Organi - 5. Personale - 6. Amministrazione vigilante - 7. Mezzi finanziari ed attività istituzionale - 8. Gestione economico-finanziaria - 8.1. Considerazioni generali - 8.2 Relazione sulla gestione finanziaria della Cassa Marittima Tirrena (esercizi 1989-1995) - 8.3 Relazione sulla gestione finanziaria della Cassa Marittima Meridionale (esercizi 1989-1995) - 8.4 Relazione sulla gestione finanziaria della Cassa Marittima Adriatica (esercizi 1989-1995) - 8.5 Relazione sulla gestione finanziaria dell'IPSEMA (esercizi 1995-1996) - 9. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

1) Premessa

La Corte dei conti ha già riferito al Parlamento sul risultato del controllo eseguito in ordine alla gestione economico-finanziaria delle Casse Marittime Tirrena, Meridionale ed Adriatica per gli esercizi finanziari 1961, 1962-1966, 1967-1974, 1975-1984 e 1985-1988 ¹; con la presente relazione riferisce sugli esercizi finanziari 1989-1995, relativamente alle suddette Casse, e, per gli esercizi finanziari 1995 e 1996, relativamente all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (I.P.SE.MA) che è loro succeduto, avendole assorbite.

Nel periodo oggetto della presente relazione, le tre Casse marittime, e l'I.P.SE.MA. medesimo, sono stati assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 100 della Costituzione e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259; pertanto, la Corte riferisce, in base all'art. 7 della suddetta legge 259/1958, nonchè all'art. 3, comma 7°, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sul periodo in questione, e - altresì - sui fatti più significativi intervenuti successivamente fino alla data corrente.

¹ Vedasi Atti parlamentari rispettivamente: IV Legislatura, Doc. XIII, n. 1, V Legislatura, Doc. XV, n. 15, VII Legislatura, Doc. XV, n. 107, IX Legislatura, Doc. XV, n. 144, X Legislatura, Doc. XV, n. 162.

2) Notazioni generali e finalità

Premesso che le Casse Marittime Tirrena, Meridionale ed Adriatica sono state soppresse nel 1994 e - contestualmente - sono confluite nel nuovo Istituto di previdenza per il settore marittimo (I.P.SE.MA.), istituito con Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si deve evidenziare come le Casse stesse abbiano esercitato - fino alla entrata in vigore della suddetta novella - l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali della gente di mare.

Inoltre - attraverso la Cassa Marittima Tirrena - le suddette stesse assicurazioni obbligatorie sono state esercitate, non solo per gli addetti alla navigazione ed alla pesca marittime, ma anche - sempre istituzionalmente - per gli addetti alla navigazione aerea civile.

Tutti i compiti istituzionali già affidati alle tre Casse marittime soppresse sono stati demandati all'Istituto di nuova creazione, l'I.P.SE.MA., che è succeduto nella titolarità dei patrimoni delle Casse medesime, nella loro gestione economico-finanziaria e nei rapporti di lavoro intrattenuto con il personale da esse dipendente.

E' da ricordare come le Casse marittime derivassero originariamente tali loro compiti da quelli rispettivamente assunti dal Sindacato obbligatorio marittimo dell'alto e medio Tirreno, istituito nel 1929, dal Sindacato obbligatorio marittimo meridionale, istituito nel 1905, e dal Sindacato obbligatorio dell'alto e medio Adriatico, istituito nel 1928, assumendo la loro più recente denominazione nel 1935 e venendo sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quali enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

3) Quadro normativo

Come già accennato nel precedente par. 2) - Notazioni generali e finalità - le Casse Marittime Tirrena, Meridionale ed Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare assunsero tale loro denominazione a' sensi dell'art. 48 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e dell'art. 4 del R.D.L. 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831, concernente l'assicurazione contro le malattie per la stessa gente di mare, traendo origine dai Sindacati obbligatori marittimi per l'assicurazione dei medesimi soggetti contro gli infortuni sul lavoro, costituiti ai sensi del Testo Unico n. 51/1904. Tali sindacati furono istituiti in Napoli, quello meridionale (con R.D. 14 dicembre 1905, n. 655), in Trieste quello dell'alto e medio Adriatico (con R.D. 31 dicembre 1928, n. 313) ed in Genova, quello dell'alto e medio Tirreno (con R.D. 19 dicembre 1929, n. 2167).

I suddetti tre sindacati, con la rispettiva ripartizione territoriale, assunsero - prima - la denominazione di Casse mutue per la gente di mare (nel 1933) e - poi - quella di Casse marittime (nel 1935).

Gli statuti delle tre Casse vennero approvati con R.D., tutti del 13 maggio 1940, portanti rispettivamente - nell'ordine - i numeri 818, 820 e 819, e successivamente modificati più volte, ma - soprattutto - con D.P.R. 7 ottobre 1960, n. 1772, il primo, con D.P.R. 18 ottobre 1958, n. 1260, il secondo e con D.P.R. 23 dicembre 1949, n. 1091, il terzo.

Successivamente, detti Enti furono interessati dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e

successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, riguardante il riordinamento degli enti pubblici, nonchè da varie altre norme riguardanti il settore pubblico.

In particolare, le Casse stesse vennero ricomprese, per il trattamento economico dei direttori generali, nell'art 20 della stessa legge 70/1975 e nell'art. 1 del D.P.C.M. 21 aprile 1983; per il trattamento economico e normativo e l'adeguamento della disciplina dei dirigenti statali, nell'art. 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nell'art. 2, secondo comma, della legge 8 marzo 1985, n. 72 e nel D.P.R. 5 dicembre 1987, n. 551; per le indennità di carica e le medaglie di presenza dei consiglieri di amministrazione, negli artt. 20 e 32 della suddetta legge e nel D.P.R. 31 ottobre 1979, nonchè, per i compensi dei componenti del Collegio sindacale, nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, pure del 31 ottobre 1979 e successive modifiche, così come, per i compensi ai Presidenti e Vice presidenti degli enti vigilati, in altro decreto del Ministro del lavoro, di concerto con quello del tesoro, in pari data.

Le Casse marittime furono - inoltre - interessate dal D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il Servizio sanitario nazionale, e dalla normativa relativa ai piani di impiego dei fondi disponibili, di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, disposizioni, queste ultime intese a fissare nel tempo i limiti degli investimenti immobiliari degli enti nelle varie zone territoriali del Paese a secondo delle diverse situazioni anche di carattere contingente, nonchè dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente la "Istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici" e dalla legge 9 marzo 1989, n. 88 recante norme sulla "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro" per i principi da quest'ultima posti sia in tema di accesso degli interessati ai dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica (art. 54), sia circa i controlli parlamentari da esercitarsi, attraverso l'istituzione di apposita commissione intercamerale, sulla situazione di tali Enti (art. 56), commissione che ha assunto le funzioni della precedente, di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli Istituti di previdenza.

Ha poi inciso sull'assetto delle Casse marittime, per quanto attiene al personale non dirigente, l'art. 12 della già citata legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 ed il D.P.R. 1° marzo 1988, n. 285, contenente l'identificazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali donde gli accordi intercompartimentali triennali di cui ai successivi D.P.R. che ne sono scaturiti per il settore (dando - poi - origine ad ulteriori accordi di contrattazione decentrata), nonchè, in tema di "mobilità" del personale pubblico, l'art. 6 del D.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in tema di nuove assunzioni, l'art. 2 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica", e sue successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni", di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Ulteriore intervento normativo di carattere generale è stato determinato dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", disposizione la quale ha previsto che la nomina alla presidenza di enti pubblici avvenga - di norma - con D.P.R. emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri, adottata su proposta del Ministro competente, così come - poi - sostanzialmente ribadito dalla successiva legge 12 gennaio 1991, n. 13.

Di assoluto rilievo, è intervenuta - nel 1994 - l'emanazione del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e di assistenza.

Con tale Decreto Legislativo, che - all'art 1 - identifica i quattro enti pubblici (INPDAP, INPS, INAIL, IPSEMA) responsabili per le principali gestioni delle forme di assistenza e previdenza obbligatorie, all'art. 2, comma 1, è stato istituito - con sede in Roma - l'I.P.SE.MA. (Istituto di previdenza per il settore marittimo), quale ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sottoposto al controllo della Corte dei conti, ² Ente cui sono stati affidati i compiti già attribuiti dalla normativa vigente alle tre Casse marittime, per quanto attiene all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare ³.

Contestualmente, il comma 2 dello stesso articolo ha soppresso le suddette tre Casse, cui è succeduto il nuovo Istituto permanendo nella titolarità dei rispettivi patrimoni che, in fase di prima applicazione, era stato previsto - peraltro - dovessero restare fra loro separati e costituire oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome, al fine di garantirne l'equilibrio tecnico-finanziario, fino e non oltre - comunque - il 31 dicembre 1995.

² Le modalità di tale controllo previsto per gli enti statali, ai sensi dell'art. 2 e seg. della legge 21 marzo 1958, n. 259, sono state stabilite con determinazione di questa Sezione n. 1 del 10 gennaio 1995.

³ L'Istituto, ai sensi del successivo comma 4, è iscritto alla categoria prima della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed è inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione della Tesoreria Unica, ed allo stesso si applicano le già citate leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 20 marzo 1975, n. 70.